



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 01/12/2017

N. 258/2017

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice

Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha
pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

GIUSEPPE CAMPAGNA (C.F. CMPGPP71H18F839R) con
il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO, elettivamente domiciliato in
Monza, via Cavour n. 2 presso il difensore avv. LOPA ROBERTO

RICORRENTE

contro

ALLSYSTEM SPA (C.F. 01579830025) con il patrocinio
dell'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO e dell'avv. Dante Fiore,
elettivamente domiciliato in VIA PEYRON, 10 in TORINO presso il
difensore avv. GINELLA DANIELE EDOARDO

RESISTENTE



e contro

INPS, con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA,
elettivamente domiciliato in via Savarè n 1 in MILANO presso il
difensore avv. MOSTACCHI SILVANA

Terzo chiamato

con ricorso depositato in data 9.1.2017

avente ad oggetto: risarcimento danni – indennità di malattia

all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in
atti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

accertato l'inadempimento di ALLSYSTEM s.p.a. all'obbligo
di comunicare a Giuseppe Campagna la programmazione dei turni di
servizio per periodi almeno quindicinali, condanna la società ad
adempiere agli obblighi di cui all'art. 11 Contratto Integrativo
Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata e a corrispondere al
ricorrente Giuseppe Campagna la somma di euro 2000,00 a titolo di
risarcimento per il periodo dal 1-1-2012 al 31-12-2016, oltre interessi
e rivalutazione dalla sentenza al saldo;

accerta il diritto del ricorrente Giuseppe Campagna
all'assegnazione, da parte di Allsystem s.p.a., della "normale località
di lavoro", ai sensi dell'art. 13 Contratto Integrativo Provinciale per gli
Istituti di Vigilanza Privata;

accerta l'insussistenza del diritto di Giuseppe Campagna a
vedersi anticipata da parte di Allsystem s.p.a. l'indennità di malattia
nei periodi di sospensione dal rapporto di lavoro nei termini di cui in
motivazione;

dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla
domanda di cui al punto 9 del ricorso;



condanna ALLSYSTEM SPA a rifondere a Giuseppe Campagna le spese di lite, liquidate in euro 2000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lopa;

compensa le spese tra le altri parti del giudizio.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo

Milano, 1.12.2017

Il Giudice
Laura Bertoli

